



Proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance

D.L. 201/2025 / A.S. 1793

Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	1793
D.L.	201/2025
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance
Commissione competente :	Senato - 3ª Affari esteri e difesa

Premessa

Lo scorso 29 dicembre il Consiglio dei Ministri, su proposta della Presidente del Consiglio, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro della difesa, ha approvato il decreto legge n. 201 del 2025, che introduce disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti *freelance*.

Il provvedimento in esame è connesso - come precisato dalla relazione illustrativa - con "la necessità di ottemperare agli impegni assunti dall'Italia nell'ambito delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea e dell'Alleanza atlantica, per affrontare più efficacemente la crisi internazionale in atto in Ucraina, che incide sugli equilibri geopolitici e mina la sicurezza e la stabilità internazionali, tenuto conto dell'importanza degli sforzi in atto per il raggiungimento di una soluzione al conflitto".

Il decreto si compone di 3 articoli.

L'**articolo 1**, al **comma 1**, reca la proroga della **cessioni di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari** all'Ucraina; nel corso dell'esame in sede referente, tale comma è stato modificato al fine di estendere la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti **anche a quelli di difesa civile**; conseguentemente **è stata soppressa la parola "militari" dalla rubrica dell'articolo e dal titolo del decreto**.

La proroga riferita agli aiuti di tipo militare è resa necessaria dall'imminente scadenza del termine di autorizzazione fissato, inizialmente, al 31 dicembre 2022, poi prorogato al 31 dicembre 2023 dall'[articolo 1 del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185](#); fino al 31 dicembre 2024, con l'art. 1 del [decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200](#), e da ultimo fino al 31 dicembre 2025, con l'[art. 1 decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 200](#).

L'**articolo 1, comma 2**, è volto a consentire di rinnovare ulteriormente, fino al 4 marzo 2027, i permessi di soggiorno per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini presenti sul territorio nazionale in data antecedente al 24 febbraio 2022, in conformità alla recente Decisione di esecuzione (UE) 2025/1460 del Consiglio del 15 luglio 2025 che ha consentito, fino alla citata data, il proseguimento dell'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina.

L'**articolo 2** prevede specifici obblighi in capo agli editori in materia di formazione sulla sicurezza e di copertura assicurativa in favore dei giornalisti freelance che vengono inviati in zone di guerra, prevedendo un contributo statale sperimentale per l'anno 2026.

Infine, l'**articolo 3** disciplina l'**entrata in vigore**.

Contenuto

L'**articolo 1, comma 1**, del [decreto-legge n. 201/2025](#) in esame - così come modificato dalla Camera in sede referente - **proroga fino al 31 dicembre 2026**, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti **militari e di difesa civile** in favore delle autorità governative dell'Ucraina, prevista dall'articolo 2-bis del [decreto 25 febbraio 2022, n. 14](#), convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, **con priorità per quelli logistici, sanitari, ad uso civile e di protezione dagli attacchi aerei, missilistici, con droni e cibernetici**.

Si tratta del primo decreto di proroga che contiene la precisazione delle priorità.

L'autorizzazione è concessa "nei termini e con le modalità" stabilite nella normativa richiamata.

A tal proposito si ricorda che l'articolo 2-bis, del [decreto legge n. 14 del 2022](#) ha autorizzato, **previo atto di indirizzo delle Camere**, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine, in deroga alla legge [9 luglio 1990](#), n. 185, e agli articoli 310 e 311 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo, n. 66 del 2010 e alle connesse disposizioni attuative, che disciplinano la cessione di materiali di armamento.

L'autorizzazione alla cessione era stata già prorogata, da ultimo, fino al 31 dicembre 2025, dal [D.L. 200/2024](#).

Proroga fino al 31 dicembre 2026 dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari

La [legge n. 185 del 1990](#) e gli articoli 310 e 311 del Codice dell'ordinamento militare

La [legge n. 185 del 1990](#) individua in via generale alcune fattispecie di **divieto ad esportare ed importare i materiali** di armamento ed i requisiti indispensabili per poter operare nel settore e fissa dettagliatamente le modalità e le varie fasi dei procedimenti autorizzativi, nonché le misure sanzionatorie in caso di violazione delle norme.

In particolare, essa vieta l'autorizzazione ad effettuare le movimentazioni di prodotti per la difesa quando queste contrastino con il principio della Costituzione italiana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, con gli impegni internazionali dell'Italia, con gli accordi concernenti la non proliferazione e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei prodotti per la difesa ovvero sussistono elementi per ritenere che il destinatario previsto utilizzi gli stessi prodotti a fini di aggressione contro un altro Paese. Ne discende, tra l'altro, il divieto di autorizzazione delle operazioni in questione: quando il Paese destinatario è in stato di conflitto armato, in contrasto con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite; nel caso sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture di armi da parte di organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce; quando il governo di quel Paese sia responsabile di gravi violazioni dei diritti umani accertate da organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce; quando vi si destinino a bilancio militare risorse eccedenti le proprie esigenze di difesa.

La legge consente l'effettuazione delle operazioni relative ai **prodotti per la difesa** solo alle imprese iscritte nel registro delle imprese del settore della difesa. Tali operazioni possono avere **come destinatari** solo Governi esteri, organizzazioni internazionali riconosciute dal Governo italiano ovvero imprese estere autorizzate dai rispettivi Governi. Inoltre prescrive una relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta in materia da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri. A tal proposito si ricorda che ai sensi dell'articolo 44 del Codice dell'ordinamento militare (**COM**, di cui al [decreto legislativo n. 66 del 2010](#)), richiamato dall'[articolo 3 della legge n. 185 del 1990](#), presso il Segretariato generale della Difesa, è istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario, intermediazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione può essere accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse, per i fini della [legge 9 luglio 1990](#), n. 185, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. **Solo agli iscritti** nel registro nazionale **possono essere rilasciate le autorizzazioni a iniziare trattative contrattuali** e a effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito, trasferimento intracomunitario e intermediazione di materiale di armamento. Ai sensi dell'[articolo 5 della citata legge n. 185 del 1990](#) il Presidente del Consiglio dei Ministri invia al Parlamento una relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, **anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi** o a seguito di concessione di licenza globale di progetto, di autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione generale o in relazione ad esse, fermo l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione. [Qui](#) l'ultima relazione trasmessa al parlamento ([Doc. LXVII](#), n. 4) [qui](#) il relativo *dossier*.

Il divieto ad esportare ed importare materiali di armamento

Si ricorda che la [legge n. 185 del 1990](#) è stata in più parti novellata dal [decreto legislativo 22 giugno 2012](#), n. 105 – adottato in base alla delega di cui alla Legge comunitaria 2010, art. 12 -, che si è reso necessaria dopo l'approvazione della [direttiva 2009/43/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante "le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, enumerati in un apposito allegato, e ad accrescere al contempo la sicurezza degli approvvigionamenti transfrontalieri a beneficio delle forze armate e delle cooperazioni industriali europee".

Per un approfondimento si rinvia al seguente [dossier](#).

Ai sensi dell'**articolo 311 COM**, il Ministero della difesa può **cedere a titolo gratuito materiali non d'armamento**, dichiarati fuori servizio o fuori uso, in favore di: a) Paesi in via di sviluppo e Paesi partecipanti al partenariato per la pace, nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione; b) organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri; b-bis) amministrazioni dello Stato nell'ambito di programmi di recupero economico-sociale di aree del territorio nazionale soggette a crisi industriale. Il Ministero della difesa può, altresì, procedere alla cessione di materiali d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche a condizione che tale cessione abbia ad oggetto esclusivamente materiali difensivi e previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari (art. 311 c. 2 COM).

Con riferimento alle cessioni a titolo oneroso l'**articolo 310 COM** prevede che il regolamento (TUOM), secondo le procedure di modifica da esso previste, individui, nell'ambito delle pianificazioni di ammodernamento connesse al nuovo modello organizzativo delle Forze armate, i materiali e i mezzi suscettibili di alienazione e le procedure, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto della [legge 9 luglio 1990](#), n. 185.

Si ricorda che è attualmente in discussione, presso la Camera, in seconda lettura, il disegno di legge A.C.1730, di riforma della [legge 185/1990](#). Per approfondimenti si rinvia alla [scheda del provvedimento](#).

L'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione, nonché le modalità di realizzazione della stessa (anche ai fini dello scarico contabile), sono definiti con **uno o più decreti del Ministro della difesa**, adottati di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze (ex [art. 2 bis](#), comma 2 del decreto [legge n. 14/2022](#)).

Per quanto concerne le **modalità della cessione degli aiuti (militari e di difesa civile)**, il comma in esame rinvia all'**articolo 2-bis del decreto 25 febbraio 2022, n. 14**, articolo che, tuttavia, risulta **riferito alla cessione degli aiuti di tipo esclusivamente militare**. Non è dunque precisata la modalità per la cessione di aiuti per la difesa civile.

Ai sensi dell'art. 2-bis, comma 3, del [decreto legge n. 14 del 2022](#), il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, **con cadenza almeno trimestrale, riferiscono alle Camere** sull'evoluzione della situazione in atto, "anche alla luce di quanto disposto dai precedenti commi 1 e 2" (che disciplinano, appunto, la cessione di aiuti).

Lo scorso 15 gennaio il Ministro della difesa, Guido Crosetto, ha reso comunicazioni sia in Senato che alla Camera sulla proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari all'Ucraina. Al Senato l'Assemblea ha [approvato](#) la proposta di risoluzione n. 4 di maggioranza. Sono risultate precluse o assorbite le altre proposte di risoluzione (nn. 1, 2, 3, 5 e 6). La Camera ha approvato la risoluzione Chiesa, Zoffili, Sacconi Jotti, Carfagna ed altri n. [6-00223](#); la risoluzione Braga ed altri n. [6-00221](#) riformulata (ad eccezione del capoverso 1 del dispositivo e della premessa). Sono stati altresì approvati i dispositivi riformulati delle risoluzioni Magi e Della Vedova n. [6-00225](#), Richetti ed altri n. [6-00226](#), Boschi ed altri n. [6-00227](#), respingendo le rispettive premesse. La Camera ha poi respinto le risoluzioni Lomuti ed altri n. [6-00222](#) e Zanella ed altri n. [6-00224](#).

In relazione alle cessioni di aiuti militari, sono stati finora emanati i seguenti dodici decreti ministeriali:

I D.M.
precedentemente
emanati

1. [d.m. 2 marzo 2022](#) (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo);
2. [d.m. 22 aprile 2022](#) (Gazzetta Ufficiale del 28 aprile);
3. [d.m. 10 maggio 2022](#) (Gazzetta Ufficiale del 28 aprile);
4. [d.m. 26 luglio 2022](#) (Gazzetta Ufficiale del 29 luglio);
5. [d.m. 7 ottobre 2022](#) (Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre);
6. [d.m. 31 gennaio 2023](#) (Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2023);
7. [d.m. 23 maggio 2023](#) (Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2023);
8. [d.m. 19 dicembre 2023](#) (Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2023);
9. [d.m. 25 giugno 2024](#) (Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2024);
10. [d.m. 12 dicembre 2024](#) (Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2024);
11. [d.m. 10 aprile 2025](#) (Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2025);

12. [d.m. 14 novembre 2025](#) (Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2025).

Tali decreti ministeriali hanno il medesimo contenuto. I mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari di cui si autorizza la cessione sono elencati in un **allegato**, **"elaborato dallo Stato maggiore della difesa"**, che è **classificato**, e quindi non disponibile. Lo Stato maggiore della difesa viene anche autorizzato ad adottare **"le procedure più rapide per assicurare la tempestiva consegna dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti"**.

In relazione a ciascuno di questi decreti ministeriali, il Ministro della difesa *pro tempore* è **audito presso il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR)**.

Per il **dodicesimo pacchetto** l'audizione si è tenuta il **25 novembre 2025**.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede il rinnovo **fino al 4 marzo 2027**, su richiesta dell'interessato, dei **permessi di soggiorno per protezione speciale** in possesso di **cittadini ucraini** presenti sul territorio nazionale prima del 24 febbraio 2022.

Rinnovo dei permessi di soggiorno per protezione speciale

Si tratta dei permessi di soggiorno già rinnovati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, che ha disposto il rinnovo per una sola volta e con durata annuale, dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi dell'articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, del testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998). Tale disposizione, oggetto di abrogazione ad opera del comma 1 del medesimo articolo 7, prevedeva il divieto di respingimento ed espulsione di una persona in ragione del rispetto della sua vita privata e familiare, che consentiva poi l'ottenimento di un permesso per protezione speciale.

Successivamente, il DL 202/2024 ha previsto il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, sempre su richiesta dell'interessato, fino al 4 marzo 2026 (art. 2, comma 2).

Il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale in favore degli sfollati provenienti dall'Ucraina dopo l'inizio del conflitto ha la sua base giuridica nella **Decisione di esecuzione (UE) 2022/382** del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022, più volte prorogata (da ultimo fino al **4 marzo 2027** dalla Decisione di esecuzione (UE) 2025/1460 del Consiglio dell'Unione Europea del 15 luglio 2025).

La Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio

Con la Decisione del 2022 l'Unione ha accertato l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina e ha attivato, per la prima volta, il meccanismo previsto dalla direttiva relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di rifugiati (direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, recepita dal nostro ordinamento dal D.Lgs. 85/2003).

Il D.Lgs. 85/2003, tra le misure di accoglienza e di protezione degli sfollati, prevede anche il **rilascio di un permesso di soggiorno** (art. 4, lett. e). Il rilascio del permesso di soggiorno è disciplinato dal DPCM 28 marzo 2022.

La decisione prevede la possibilità per i cittadini dell'Ucraina e loro familiari (e anche per i cittadini di paesi terzi che beneficiavano di protezione internazionale prima del 24 febbraio 2024) in fuga dal paese di risiedere e muoversi nel territorio dell'UE per un periodo fino a un anno, estendibile dal Consiglio di un anno ulteriore (e, su proposta della Commissione europea, di un ulteriore anno ancora, fino quindi ad un massimo di 3 anni, ai sensi della direttiva 2001/55/CE) con possibilità di lavorare e di avere accesso a diritti sociali, come il diritto di alloggio e di assistenza sanitaria.

Per i cittadini di paesi terzi con legale residenza in Ucraina, che non sono in grado di tornare in modo sicuro al loro paese o regione di origine, gli Stati membri possono scegliere se applicare il meccanismo di protezione permanente previsto per i cittadini ucraini o uno *status* adeguato ai sensi del loro diritto nazionale.

In particolare, l'articolo 2 della predetta decisione si applica alle seguenti categorie di persone che sono sfollate dall'Ucraina, a partire dal 24 febbraio 2022;

- cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
- apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
- familiari delle predette categorie di persone.

Gli Stati membri applicano la decisione o una protezione adeguata ai sensi del loro diritto nazionale nei confronti degli apolidi e dei cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al

diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.

Gli Stati membri, inoltre, possono applicare la decisione anche ad altre persone, compresi gli apolidi e i cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina, che soggiornavano legalmente in Ucraina e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.

La decisione prevede anche che la Commissione coordini la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio delle capacità di accoglienza e l'individuazione di eventuali necessità di ulteriore sostegno. Le agenzie dell'UE, tra cui Frontex, l'Agenzia dell'UE per l'asilo ed Europol, possono fornire ulteriore sostegno operativo su richiesta degli Stati membri.

Il 18 marzo 2022 la Commissione europea ha pubblicato le [linee guida operative](#) per aiutare gli Stati membri nell'applicazione delle disposizioni della direttiva 2001/55/CE sulla protezione temporanea.

Clausola di
invarianza
finanziaria

Il **comma 3 dell'articolo 1** contiene la clausola di invarianza finanziaria.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto legge in esame afferma che l'art.1, co. 1 prevede che le cessioni possano essere effettuate attraverso decreti interministeriali (Difesa-Esteri-Economia) che definiscono l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione, nonché le modalità di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile.

Si ricorda che le cessioni di mezzi, materiali e armamenti avvengono **a titolo non oneroso** per la parte ricevente (cioè il governo ucraino) ma, al pari di quelle realizzate dagli altri Stati membri, sono **parzialmente rimborsate dall'Unione europea** attraverso i fondi dello Strumento europeo per la pace (*European Peace Facility*).

Su tale strumento si rinvia all'[approfondimento](#) sul sito del Consiglio europeo.

Per tali cessioni Il Consiglio dell'Unione, fra il 2022 e il 2024, ha disposto lo stanziamento di **6,1 miliardi** di euro. Nel marzo 2024 è stato anche istituito, all'interno dello strumento, un fondo speciale per il sostegno all'Ucraina, con ulteriori 5 miliardi di euro. Il sostegno finanziario stanziato attraverso lo Strumento europeo per la pace ha raggiunto un totale di **11,1 miliardi di EUR**.

Si segnala anche che l'[articolo 29 bis](#), del decreto legge n. 21 del 2022 ha novellato l'articolo 2-bis del citato [decreto legge n. 14 del 2022](#), al fine di specificare che le somme in entrata derivanti dai decreti ministeriali che definiscono l'elenco dei mezzi, dei materiali e degli equipaggiamenti militari oggetto di cessione alle autorità governative dell'Ucraina, devono essere **riassegnate integralmente** sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Da ultimo, il comma 14 dell'[articolo 13 della legge di bilancio per il 2026-2028](#), ([legge 30 dicembre 2025, n. 199](#)), analogamente a quanto già previsto dalle precedenti leggi di bilancio, autorizza il Ragioniere generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea, concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo strumento europeo per la pace (EPF) tese a sostenere ulteriormente le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine.

L'**articolo 2** pone a carico degli editori committenti **obblighi di formazione e di copertura assicurativa in favore dei giornalisti freelance** inviati in aree di guerra o ad alto rischio di conflitto armato, offrendo, in via sperimentale per l'anno 2026, un contributo statale a copertura dei relativi costi, erogabile su richiesta dell'editore, nel limite di spesa massimo complessivo di 600.000 euro e nel limite massimo di 60.000 euro a singolo contributo.

Disposizioni in
materia di
sicurezza dei
giornalisti
freelance

La disposizione in commento, composta di **tre commi**, reca disposizioni in materia di **sicurezza dei giornalisti freelance**.

Il **comma 1** prevede che i giornalisti, iscritti al relativo Ordine, che esercitano la professione in forma autonoma, indipendente e senza avere rapporti di lavoro subordinato (i cosiddetti **giornalisti "freelance"**), se inviati in **aree di guerra o ad alto rischio di conflitto armato** devono essere **formati** sui temi della sicurezza e devono avere adeguata **copertura assicurativa** da parte degli editori da cui hanno ricevuto l'incarico.

Ai sensi del **comma 2**, ferme restando le disposizioni dell'articolo 19-bis del [decreto-legge n. 7 del 2015](#), in materia di sicurezza dei viaggiatori, il **costo dell'assicurazione e della formazione** di cui al comma 1 è coperto, in **via sperimentale**, per l'esercizio finanziario **2026**, da un **contributo a carico dello Stato**, concesso su **istanza dell'editore** interessato da presentare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza

del Consiglio dei ministri. Ogni editore potrà essere ammesso a un contributo non superiore a 60.000 euro e nel **limite massimo di spesa** complessivo non superiore a **600.000 euro**.

Il citato articolo 19-bis del [decreto-legge n. 7 del 2015](#) attribuisce al **Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale** il compito di **rendere pubblici**, attraverso il proprio sito web istituzionale ed anche avvalendosi del contributo informativo degli organismi di informazione, **le condizioni e gli eventuali rischi** per l'incolumità dei cittadini italiani che intraprendono viaggi in Paesi stranieri, nonché i comportamenti rivolti ragionevolmente a ridurre i rischi e l'eventuale raccomandazione di non effettuare viaggi in determinate aree.

La norma chiarisce che, comunque, resta fermo che le conseguenze dei viaggi all'estero ricadono nell'esclusiva **responsabilità individuale** di chi assume la decisione di intraprendere o di organizzare i viaggi stessi.

Il **comma 3** dispone in ordine alla **copertura** degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dei commi precedenti, prevedendo che ad essi il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provveda, nel limite massimo di spesa di 600.000 euro per l'anno 2026, a valere sulle risorse del **Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria** di cui all'articolo 1 della [legge n. 198 del 2016](#), senza incidere sulla quota spettante al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria

Il **Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria** è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'[articolo 1 della legge n. 198 del 2016](#), al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'[articolo 21 della Costituzione](#), in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione, nonché di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel campo dell'informazione digitale.

I beneficiari del contributo sono le **imprese editrici di quotidiani e periodici** e le **imprese dell'emittenza radiofonica e televisiva locale**. La disciplina per i contributi alle imprese editrici di quotidiani e periodici è dettata dal [decreto legislativo n. 70 del 2017](#); quella per i contributi alle imprese dell'emittenza radiofonica e televisiva locale è dettata dal [decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017](#).

Il Fondo è annualmente **ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle imprese e del made in Italy**, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze (si veda, per il 2025, il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2025](#)).

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri (si veda, per il 2025, il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025](#)).

Si segnala che l'articolo 1, comma 316, della legge di bilancio per il 2024 ([legge n. 213 del 2023](#)) ha conferito al Governo il compito di procedere, con **regolamento di delegificazione**, alla **ridefinizione e all'integrazione dei criteri per l'erogazione dei contributi** a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione, al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse finanziarie del Fondo, anche in ragione della trasformazione tecnologica digitale e dei nuovi contenuti informativi.

L'**articolo 3** dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, vale a dire il 31 dicembre 2025.

Entrata in vigore

Relazioni allegate o richieste

Il testo è corredato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica.

Motivazioni della necessità ed urgenza

Come precisato dal Governo nel preambolo del decreto legge, la necessità e l'urgenza della proroga in esame è dovuta al protrarsi del grave conflitto in atto in Ucraina.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni del decreto legge sono riconducibili sia alla materia **politica estera e rapporti internazionali dello Stato** che alla materia **"difesa e Forze armate"**, che sono entrambe di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera a) e lettera d) della Costituzione).

Senato: Dossier n. 620/2
Camera: Progetti di legge n. 557 /2
17 febbraio 2026

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche nel settore politica estera e difesa	Studi1@senato.it - 066706-2451	✕ SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Difesa	st_difesa@camera.it - 066760-4172	✕ CD_difesa
	Servizio Studi Dipartimento Affari Esteri	st_affari_esteri@camera.it - 066760-4939	✕ CD_esteri

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
D25201b